CAMERA DEI DEPUTATI N. 1771-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **LAFORGIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 ottobre 1964 (*Stampato n. 703*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(GIOLITTI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
(MEDICI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 ottobre 1964

—

Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie

Presentata alla Presidenza il 9 dicembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Fra le misure adottate per la realizzazione di una politica di sviluppo industriale nel Mezzogiorno hanno una posizione di particolare rilievo quelle riguardanti la costituzione degli Istituti di credito a medio termine, di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298. Com'è noto, tale provvedimento, mentre dava un nuovo ordinamento giuridico all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.

MER.) e all'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), costituiva il Credito industriale sardo (C.I.S.).

Ai fondi di dotazione dei tre Istituti partecipano la Cassa per il mezzogiorno nella misura del 40 per cento, gli Istituti di credito aventi sede nei rispettivi territori e, per l'I.R.F.I.S. e il C.I.S., anche le Regioni.

Le finalità istitutive di tali Istituti sono quelle di promuovere, attraverso la concessione di finanziamenti a medio termine alle piccole e medie imprese, lo sviluppo industriale nelle zone di propria competenza territoriale, valorizzando risorse e possibilità di lavoro locali.

Gli Istituti hanno, pertanto, la duplice natura di enti creditizi e di enti di sviluppo.

Detti Istituti svolgono la loro attività mediante le seguenti operazioni creditizie previste dall'articolo 14 della cennata legge n. 298:

a) mutui ed aperture di credito;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle province, da comuni, da consorzi e da altri enti pubblici;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari e riporti ed anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di Buoni ordinari del tesoro.

Un altro tipo di intervento al quale gli Istituti in parola sono abilitati e che costituisce senza dubbio uno strumento di notevole importanza ai fini dello sviluppo industriale, è costituito dalla possibilità per gli stessi di concorrere, previa autorizzazione del Comitato del credito, alla costituzione di società finanziarie, aventi sede nelle rispettive zone di competenza territoriale e per fine di promuovere il potenziamento delle industrie nei territori medesimi (articolo 16 della legge 298).

I mezzi per provvedere alle operazioni di credito sono rappresentati dai fondi di dotazione (complessivamente, per i tre Istituti, 10.688 milioni), dal fondo speciale di cui all'articolo 12 della legge 298 sopracitata, (30.018 milioni) dal fondo di rotazione (legge 12 febbraio 1955, n. 38 e successive integrazioni), (48.703 milioni), dal collocamento di obbligazioni e buoni fruttiferi (oltre 260 miliardi di lire), nonché dal ricavato di prestiti esteri contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno (oltre 128 miliardi di lire).

Il tasso di interesse praticato dai tre Istituti sui finanziamenti alle piccole e medie imprese industriali (su conforme delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) è del 4 per cento.

Per consentire l'adozione di tale tasso viene corrisposto, ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634, dalla Cassa per il mezzogiorno un contributo pari alla differenza tra l'effettivo costo del denaro e detto tasso del 4 per cento. È da notare, inoltre, che il tasso del 4 per cento sul finanziamento alle medie e piccole industrie è ridotto al 3 per cento ove i mutui siano ammessi al contributo in conto interessi da parte del Ministero dell'industria e commercio ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623 (recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato).

L'attività dei tre Istituti al 30 giugno 1964 si compendia in 4.375 finanziamenti per 775 miliardi di lire, di cui 3.193 per 454 miliardi effettuati dall'ISVEIMER, 493 per 177 miliardi dall'IRFIS e n. 689 per 144 miliardi dal CIS.

Tale intervento ha consentito investimenti per oltre 1.331 miliardi di lire con la creazione di 189.000 nuovi posti di lavoro. Circa il 40 per cento degli impieghi degli Istituti in parola riguardano finanziamenti per un importo non superiore ai 500 milioni di lire.

I finanziamenti di importo più rilevante (superiori, cioè, a 500 milioni di lire) sono stati effettuati dagli Istituti suddetti soprattutto con il ricavato di prestiti esteri per l'importo di lire 128 miliardi. Tali prestiti, com'è noto, vengono accordati in relazione a specifici progetti industriali da realizzare, opportunamente valutati dagli organismi internazionali finanziatori (Banca Europea degli investimenti, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) in sede di contrattazione dei prestiti stessi.

Nel mettere in rilievo che il finanziamento alle maggiori imprese è stato effettuato attingendo al mercato estero e quindi senza intaccare le altre disponibilità che sono state riservate alle più modeste iniziative, va considerato che un equilibrato processo di industrializzazione comporta anche la realizzazione di grandi complessi produttori di beni strumentali impiegati dalle piccole imprese nella produzione di beni di consumo.

I fondi di rotazione costituiti dal Tesoro presso gli Istituti, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 38, sono stati destinati esclusivamente ai finanziamenti dei più modesti operatori.

Infatti, sotto l'aspetto della dimensione delle imprese finanziate, nell'impiego dei citati fondi di rotazione, giusta precise disposizioni contenute nella convenzione stipulata con gli Istituti interessati, è stata accordata

la preferenza alle iniziative delle piccole imprese industriali, con finanziamenti non superiori a 500 milioni di lire.

Le disponibilità assegnate ai fondi in questione, per lire 48.703.000.000, sono di provenienza americana e più precisamente lire 16.278 milioni derivante dal « fondo lire ERP » senza obbligo di restituzione e la parte residua da prestiti a valere sui « *surplus* agricoli », il cui ammortamento è già in atto.

Ai fini dell'accertamento della corrispondenza delle iniziative finanziate alle finalità economiche e sociali di carattere generale che con la costituzione di detti fondi di rotazione si sono volute raggiungere, è espressamente previsto che il Tesoro, entro trenta giorni dalla comunicazione delle delibere degli Istituti concernenti la concessione dei mutui a valere su detti fondi, può sospendere l'esecuzione delle operazioni, ove le operazioni stesse non siano idonee al raggiungimento di dette finalità.

Per alleviare, poi, gli oneri di primo avviamento delle aziende è stato adottato il criterio di procrastinare l'inizio dell'ammortamento dei mutui fino a cinque anni.

Su 750 finanziamenti effettuati con le disponibilità di detti fondi di rotazione, n. 560 si riferiscono a mutui inferiori a 100 milioni, 170 a mutui compresi tra i cento e i trecento milioni e solo 20 ad importo compreso tra trecento e cinquecento milioni.

Le disponibilità dei fondi in parola provenienti, come si è detto, in gran parte da prestiti americani, vanno continuamente assottigliandosi per via dell'ammortamento in atto dei prestiti stessi. D'altra parte gli Istituti al 30 giugno scorso avevano già assunto impegni per lire 775 miliardi a fronte di disponibilità globali per 516 miliardi di lire.

Poiché la nota congiuntura del mercato finanziario non consente agli Istituti di provvedere, mediante emissioni obbligazionarie, di tutti i mezzi necessari per far fronte alle crescenti esigenze delle piccole e medie imprese industriali del Mezzogiorno, con il disegno di legge relativo alla costituzione di nuovi fondi di rotazione per l'importo di 175 miliardi di lire, si intende appunto rimediare a tale insufficienza di mezzi.

Ai fini, poi, di adeguare l'apporto del Tesoro alle effettive esigenze dei singoli Istituti in relazione alle necessità di finanziamento delle categorie industriali nei territori di rispettiva competenza, l'articolo 1 del disegno di legge prevede che un decimo degli stanziamenti complessivi sarà ripartito fra i tre fondi di rotazione in aliquote anche diverse da quelle indicate dallo stesso disegno di legge e finora seguite in sede di conferimento di altri fondi statali agli Istituti in parola.

Il provvedimento in questione richiama, in quanto applicabili, le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 38 e, pertanto, in sede di stipula delle convenzioni per l'impiego di tali somme, l'Amministrazione potrà assicurare la migliore destinazione dei finanziamenti, sia sotto l'aspetto della dimensione delle imprese beneficiarie, sia ai fini di una selezione di massima nell'ambito dei vari settori assistibili.

Per quanto riguarda i rischi delle operazioni, il provvedimento reca delle innovazioni rispetto alla legge n. 38, in quanto detti rischi sono a totale carico degli Istituti.

Ciò in quanto si è ritenuto che la provvigione dell'1,50 per cento prevista dal disegno di legge a favore degli Istituti sia sufficiente a coprire gli oneri agli stessi derivanti da eventuali insolvenze.

Con i fondi di rotazione in parola verranno messe a disposizione degli Istituti somme per complessive lire 175 miliardi, così ripartite:

periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	L.	35.000.000.000
esercizio 1965	»	34.000.000.000
esercizio 1966	»	34.000.000.000
esercizio 1967	»	29.750.000.000
esercizio 1968	»	27.750.000.000
esercizio 1969	»	14.500.000.000
TOTALE . . .	»	175.000.000.000

Dato lo sfasamento dei tempi tecnici tra l'impegno assunto all'atto della concessione dei finanziamenti e le erogazioni, subordinate ovviamente allo stato di avanzamento degli investimenti, gli inconvenienti derivanti dalla rateazione dei conferimenti statali avranno una incidenza trascurabile.

La copertura della spesa riferita all'anno in corso (35 miliardi di lire) è assicurata:

per 9 miliardi di lire con corrispondente riduzione dell'annualità da versare ai Fondi per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di titoli del debito pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

per 26 miliardi di lire con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 2 aprile 1964, n. 189, riguardante modificazioni al re-

gime fiscale della benzina, degli idrocarburi, ecc.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene sottoposto al vostro esame ed approvazione risponde alla esigenza indilazionabile di dare continuità al processo di sviluppo delle attività industriali e commerciali nel Mezzogiorno.

Le esigenze di tali settori di attività sono state solo in parte sodisfatte, come è dimostrato dal fatto che al 30 giugno 1964 risultavano giacenti presso i tre Istituti meridionali oltre 1.500 domande di finanziamento per oltre 450 miliardi.

Da ciò l'urgenza di un provvedimento legislativo che valga a dare ai tre Istituti menzionati i mezzi finanziari necessari per proseguire nella loro attività istituzionale.

LAFORGIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Presso gli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298 – Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), Istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IRFIS) e Credito industriale sardo (CIS) – sono costituiti fondi di rotazione per il complessivo importo di lire 175.000.000.000.

Fino a concorrenza di lire 157.500.000.000 i fondi sono costituiti nella misura di lire 96.075.000.000, pari al 61 per cento, presso l'ISVEIMER, di lire 45.675.000.000, pari al 29 per cento, presso l'IRFIS e di lire 15 miliardi e 750.000.000 pari al 10 per cento, presso il CIS.

Il residuo ammontare di lire 17 miliardi e 500.000.000 sarà ripartito fra i tre fondi di rotazione, in aliquote anche diverse da quelle indicate nel comma precedente, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La ripartizione terrà conto delle esigenze di finanziamento delle iniziative industriali nei diversi territori in cui operano i tre Istituti, in attuazione degli obiettivi di sviluppo coordinato dell'economia del Mezzogiorno.

Le somme di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro come segue:

lire 17,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64;

lire 17,5 miliardi a valere per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1965;

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

lire 34 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1966;

lire 29,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1967;

lire 27,750 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1968;

lire 14,5 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1969.

Ai fondi di rotazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente, per quelle tributarie, alle operazioni di durata inferiore a tre anni.

ART. 2.

I fondi di cui all'articolo 1 sono destinati alla concessione di mutui in favore di piccole e medie imprese industriali, per la realizzazione di nuovi impianti o per l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti già esistenti.

I mutui di cui al precedente comma non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi comprese, nei limiti del 30 per cento di dette spese, quelle occorrenti alla formazione di scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione.

Il tasso di interesse da praticare per i mutui di cui al comma precedente è fissato dal Comitato interministeriale del credito e risparmio, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Una quota di tale tasso nella misura dell'1,50 per cento in ragione di anno, è trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione nonché del rischio, che resta a totale carico degli Istituti medesimi.

La rimanente quota è attribuita alla Cassa per il Mezzogiorno per essere utilizzata per la concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

ART. 3.

I rapporti nascenti dall'applicazione della presente legge sono regolati con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro e gli Istituti di credito di cui al precedente articolo 1.

ART. 4.

L'annualità da versare al « Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico » ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'esercizio finanziario 1963-64 di lire 9 miliardi.

ART. 5.

All'onere di lire miliardi 17,5 relativo all'esercizio finanziario 1963-64 si fa fronte, quanto a miliardi 9, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 4 e, quanto a miliardi 8,5, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, riguardante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici, saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

All'onere di lire 17,5 miliardi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte mediante corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del citato decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Identico.